

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*  
n. 38

## **RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* FLERES)

*approvata nella seduta del 16 marzo 2011*

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UL-  
TERIORE ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE  
DELLA GEORGIA (COM (2010) 804 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 2011**

---

La Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 804 definitivo,

considerato che esso prevede la concessione alla Georgia di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria per un importo di 46 milioni di euro, da fornire per metà sotto forma di sovvenzioni e per metà sotto forma di prestiti;

considerato che tale assistenza (AMF) è parte integrante di un'operazione la cui prima *tranche*, anch'essa pari a 46 milioni di euro, è stata erogata in due soluzioni nel primo semestre del 2010, sulla base di un mandato approvato dal Consiglio nel novembre del 2009;

tenuto conto che la necessità di provvedere a una seconda fase dell'AMF, come espressamente richiesto dalle autorità georgiane, è stata confermata dalla valutazione della Commissione europea al termine di una missione ricognitiva effettuata nel settembre del 2010, e che ad avviso della stessa Commissione, pur mostrando evidenti segni di ripresa dopo il doppio *shock* causato dal conflitto militare con la Russia dell'agosto 2008 e dalla crisi finanziaria mondiale, l'economia georgiana presenta ancora elementi di forte fragilità, specie per quanto attiene alla bilancia dei pagamenti;

tenuto conto infine che la nuova AMF dovrebbe sostenere il programma di riforma economica del Governo, ridurre la vulnerabilità finanziaria a breve termine di cui soffre ancora l'economia, contribuire a rafforzare la gestione delle finanze pubbliche e soprattutto promuovere misure volte a favorire l'integrazione economica e finanziaria con l'Unione europea, sfruttando in particolare le potenzialità offerte dal futuro accordo di associazione, che sarà negoziato nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV) dell'Unione, nonché, più specificamente, del partenariato orientale,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di decisione è correttamente individuata nell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base del quale l'Unione può condurre operazioni di assistenza economico-finanziaria verso Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo, a completamento e rafforzamento delle azioni svolte dagli Stati membri, in coerenza con le politiche di sviluppo e nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto le misure di assistenza sono di natura strettamente complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto le misure di assistenza si limitano a integrare le forme di sostegno alla Georgia deliberate dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca Mondiale.

